

Pubblicato il 16/06/2022

N. 01035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mason, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Venezia, Calle Avvocati 3911;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore, non costituito in
giudizio;

Ufficio Territoriale del -OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S.
Marco, 63 (Palazzo ex Rea;

per l'accertamento

previa adozione di misure cautelari

dell'illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero

dell'Interno e dalla Prefettura -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Alessandra Farina e udito il difensore di parte resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, cittadino maliano, di aver presentato in data 10 febbraio 2022 istanza di protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, da cui la richiesta di ammissione al sistema di accoglienza nelle more della definizione dell'istanza così presentata.

Nonostante l'invio della comunicazione a mezzo pec per la convocazione per la formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale per la data del 12 maggio 2022, nessun riscontro veniva dato per quanto riguarda la richiesta di ammissione al sistema di accoglienza.

Pur a seguito delle diffide inoltrate dal difensore del ricorrente, nessuna determinazione è stata assunta, da cui la proposizione del ricorso in epigrafe, al fine della declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione con specifico riguardo alla richiesta di ammissione al sistema di accoglienza, così come previsto ai sensi del D.lgs. 142/2015, con

obbligo di disporre immediatamente l'applicazione delle misure di accoglienza, ordinando alla medesima Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Lamenta parte istante l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, stante la posizione del richiedente, il quale per il solo fatto di aver presentato l'istanza di protezione internazionale doveva essere ammesso ad un centro di accoglienza, in ragione dello stato di indigenza dichiarato.

L'inerzia dell'amministrazione sarebbe quindi palesemente illegittima, non essendo stata risposta alla richiesta del ricorrente: laddove non venisse riconosciuta la natura soprassessoria delle comunicazioni effettuate dall'amministrazione - con le quali è stata sostanzialmente rimandata la decisione in ordine all'accoglienza alla definizione della domanda di protezione internazionale - parte istante, in via subordinata, chiede comunque l'annullamento per illegittimità delle comunicazioni inviate, configurando nella sostanza un illegittimo rigetto dell'istanza.

Accolta con ordinanza n. -OMISSIS-, in occasione della Camera di Consiglio del 4 maggio 2022, la richiesta di tutela cautelare, onde assicurare al ricorrente, nelle more della definizione del giudizio sul silenzio ex art. 117 c.p.a., un ricovero e un'adeguata assistenza presso una struttura da individuarsi a cura della Prefettura, il ricorso, nel rispetto dei termini di legge, è stato chiamato all'odierna Camera di Consiglio.

Osserva il Collegio che in data 17 maggio 2022 la difesa erariale, già costituitasi con memoria formale, ha depositato una memoria con la quale ha osservato come in data 4 maggio 2022 la richiesta del ricorrente abbia avuto positivo riscontro, come da nota prot. n. 0037250 depositata in atti, producendo altresì ulteriore documentazione che attesta, in ogni caso, l'avvenuta attuazione della misura cautelare disposta con l'ordinanza cautelare

n. -OMISSIS-.

Ciò premesso, ad avviso della difesa resistente, essendo stato dato riscontro all'istanza del ricorrente, il ricorso avverso il silenzio deve considerarsi improcedibile.

Ritiene il Collegio che la nota del 4 maggio 2022 non abbia determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'improcedibilità del ricorso, in quanto dalla medesima non è dato ricavare che al ricorrente sia stata data espressa risposta in ordine alla richiesta di accoglienza, con indicazione della struttura presso la quale rivolgersi per l'effettivo godimento dei servizi in tal senso usufruibili.

Invero, nella suddetta nota viene unicamente e genericamente fatto presente che il ricorrente, in qualità di richiedente asilo, potrà essere accolto presso apposita struttura avente disponibilità di accoglienza, previa presentazione presso la locale Questura, già informata al riguardo.

Tuttavia nessuna ulteriore precisazione è stata fornita in merito, per cui non può dirsi essersi concretizzato alcun provvedimento espresso in esito alla richiesta formulata dal ricorrente.

Né può considerarsi determinante in tal senso la disposta accoglienza dello straniero per effetto dell'ordinanza cautelare del Tribunale, atteso che trattasi di adempimento eseguito per ordine del giudice nelle more della definizione del giudizio.

Conseguentemente, stante la fondatezza della richiesta del ricorrente che, in qualità di richiedente asilo, ha diritto in base alla normativa vigente ad essere accolto in una struttura di accoglienza, anche in assenza di una formale richiesta di protezione internazionale, risulta illegittima l'inerzia serbata dall'amministrazione intimata.

Va invero ricordato che l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015,

dispone che “2.Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

Dalla documentazione prodotta in giudizio si può inferire che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale ed è stato avviato il relativo procedimento e che, pur a fronte dei solleciti inviati dal difensore dello stesso, nei quali è stato ribadito lo stato di indigenza in cui versa il proprio assistito, richiedente protezione internazionale, nessuna determinazione è stata assunta in merito.

Per tutto quanto sopra, l'Amministrazione era quindi tenuta a provvedere in relazione alle richieste misure di accoglienza a favore del ricorrente, mentre, allo stato, pur essendo trascorsi i termini per provvedere secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2015, l'Amministrazione non si è ancora pronunciata espressamente.

La condotta omissiva mantenuta dall'Amministrazione non può pertanto ritenersi legittima, a prescindere da ogni valutazione di merito, che è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale, il che preclude al giudice investito della controversia di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, giusta la previsione di cui al comma 3 dell'art. 31 del c.p.a.

Il ricorso, in definitiva, va accolto in relazione alla sola domanda diretta ad accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alle misure di accoglienza richieste, con conseguente obbligo della stessa di pronunciarsi tramite provvedimento espresso entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

In caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente potrà adire nuovamente questo

Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma le determinazioni e i provvedimenti necessari in luogo dell'Amministrazione.

Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, ordinando alla stessa di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 1000,00€ (mille/00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente, Estensore

Mara Bertagnoli, Consigliere

Paolo Nasini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

